

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 285

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale per la modifica alla ripartizione delle risorse assegnate per l'anno 2003 al Fondo unico per gli incentivi alle imprese con decreto ministeriale 30 maggio 2003

(Parere ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 settembre 2003)



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RELAZIONE PER LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

OGGETTO: Applicazione articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Con il decreto ministeriale 30 maggio 2003 si è provveduto alla ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il triennio 2003/2005.

Su tale decreto è stato a suo tempo acquisito, così come richiesto dalla normativa, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Nella ripartizione delle risorse sono stati assegnati, per il triennio 2003/2005, gli interventi per lo sviluppo del commercio elettronico di cui all'articolo 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 i seguenti importi in euro:

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001	41.316.552	-	-

Per la gestione di tali interventi è stato emanato in data 10 dicembre 2003 un bando, per i quali era disponibile in totale l'importo di 78,6 Meuro derivante dallo stanziamento del 2003 sopraindicato e dai residui dello stanziamento del 2002. Per tale bando sono state presentati, nel primo giorno utile n. 6.906 progetti, dei quali 6.162 ritenuti ammissibili che riguardano 8.754 imprese con investimenti complessivi per 569,7 Meuro.

Sulla base di tali dati l'agevolazione concedibile risulterebbe pari al 13,8% contro una previsione del bando del 50 oppure del 60% (in funzione che si tratti di progetti presentati da imprese singole ovvero da aggregazioni di imprese).

Si ritiene che con una percentuale di agevolazione così bassa molti investimenti non saranno realizzati per cui non sarebbe raggiunto l'obiettivo prefissato, con un mancato utilizzo a consuntivo (tra due anni) delle risorse.

Sulla base di verifiche fatte con le organizzazioni di categoria è emerso che con una percentuale di agevolazione dell'ordine del 25% la quasi totalità dei progetti sarà realizzata. Per raggiungere tale obiettivo è necessario incrementare le risorse destinate all'intervento di euro 57.800.000.

L'importo in questione può essere recuperato operando riduzioni in altri strumenti agevolativi ricompresi del fondo unico per gli incentivi alle imprese. Poiché per il corrente anno non ci sono possibilità di spostamenti da altri interventi, il trasferimento potrebbe essere effettuato per gli stanziamenti del 2004. L'impiego delle risorse del 2004 non crea problemi gestionali in quanto le erogazioni alle imprese potranno avvenire, sulla base delle disposizioni previste dal bando, a partire dall'ultimo trimestre del 2003, per le quali si potranno utilizzare utilizzeranno le risorse già disponibili. A partire dal gennaio 2004 potranno essere completate le erogazioni utilizzando l'intero stanziamento così come aggiornato.

All'importo di euro 57.500.000 si può pervenire con le seguenti variazioni dello stanziamento del 2004:

INTERVENTO	ANNO 2004		
	Importo previsto dal D.M. 30.5.2003	Variazione	Importo modificato
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97	53.291.380	- 16.500.000	36.791.380
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	53.291.380	- 16.500.000	36.791.380
Legge 266/97 art. 14 Aree di degrado urbano	64.556.690	- 24.500.000	39.856.690
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001	0	57.500.000	57.500.000
TOTALE	171.139.45 0	0	171.139.45 0

Gli interventi che verrebbero ridotti riguardano strumenti di cofinanziamento di programmi regionali nel settore del commercio e del turismo, e quello attuato dai Comuni Metropolitan. E' da considerare che circa il 25% delle domande agevolabili sul commercio elettronico riguardano imprese del settore del turismo e del commercio.

Si propone quindi di modificare l'allegato al decreto 30 maggio 2003 nel senso sopraindicato.



Il Ministro delle Attività Produttive

- VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” ed in particolare l’articolo 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
- VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 290 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005”;
- VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive del 30 maggio 2003 con il quale si è provveduto alla ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il triennio 2003/2005;
- CONSIDERATO che per gli interventi per lo sviluppo del commercio elettronico di cui all’articolo 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è stato previsto per il triennio 2003/2005 l’importo di euro 41.316.552 e che sulla base di detto importo, in considerazione dell’elevato numero di domande che sono state presentate a seguito del bando emanato in data 10 dicembre 2002, l’agevolazione concedibile sarebbe pari al 13,8% dell’investimento a fronte di una previsione iniziale del 50 oppure del 60% (in funzione che si tratti di progetti presentati da imprese singole ovvero da aggregazioni di imprese);
- RITENUTO che con una percentuale di agevolazione così bassa molti investimenti non saranno realizzati per cui non verrebbe raggiunto l’obiettivo prefissato, con un mancato utilizzo a consuntivo delle risorse;
- CONSIDERATO che sulla base di verifiche fatte con le organizzazioni di categoria è emerso che con una percentuale di agevolazione dell’ordine del 25% la quasi totalità dei progetti sarà realizzata e che per raggiungere tale obiettivo è necessario incrementare le risorse destinate all’intervento di euro 57.800.000;
-

CONSIDERATO che l'importo in questione può essere recuperato operando compensazioni con gli stanziamenti di altri strumenti agevolativi previsti nel fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2004 con la modifica dell'allegato del D.M. 30 maggio 2003;

SENTITE le Commissioni parlamentari competenti

DECRETA

Articolo 1

Gli stanziamenti previsti per l'anno 2004 dall'allegato del D.M. 30 maggio 2003 relativi agli interventi sottoriportati sono così modificati:

Importi in euro

INTERVENTO	ANNO 2004
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97	36.791.380
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	36.791.380
Legge 266/97 art. 14 Aree di degrado urbano	39.856.690
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001	57.500.000

Articolo 2

Il decreto viene comunicato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 aprile 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07023

DECRETO 23 maggio 2003.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 22 dicembre 1993, relativamente alla semestralità con decorrenza 22 giugno 2003 e scadenza 22 dicembre 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visto il decreto ministeriale n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 2.582.280.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 22 giugno 2003 e scadenza 22 dicembre 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 22 giugno 2003 relativa ai medesimi certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 22 dicembre 1993/2003 (codice titolo IT0000366689) relativamente alla ventesima semestralità, di scadenza 22 dicembre 2003, è determinato nella misura dell'1,45%.

Gli oneri per interessi ammontano ad euro 37.443.060,00 e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il direttore: CANNATA

03A07025

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 maggio 2003.

Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all'art. 52, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla «Ripartizione in capitoli delle

unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003» e che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento sul capitolo 7420 di € 3.604.960.420 in termini di competenza;

Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;

Considerato che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni, ma che detto trasferimento non ha ancora interessato le regioni Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno adeguato i loro statuti, e che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2003 il conferimento sarà completato, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi, la quota degli stanziamenti che sarà attribuita a dette regioni e che non possa essere trasferita sarà utilizzata dal Ministero delle attività produttive per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite;

Sentite le commissioni parlamentari competenti che hanno formulato alcune osservazioni in merito al rinvio all'anno 2004 delle risorse relative agli interventi per gli incentivi al settore del commercio e del turismo di cui alle leggi n. 266/1997 e n. 135/2001, nonché quelli per gli interventi della legge n. 49/1985 (legge Marcora per il finanziamento delle cooperative);

Considerato che per gli interventi relativi agli incentivi al settore del commercio e del turismo di cui alle leggi n. 266/1997 e n. 135/2001 le risorse disponibili per il 2003, rinvenienti dalla disponibilità dell'anno 2002; sono ritenute sufficienti per una normale gestione degli interventi;

Considerata l'opportunità di accogliere l'osservazione formulata dalla X Commissione permanente del Senato in merito ai fondi relativi alla legge n. 49/1985, anche se limitatamente all'importo di € 15.493.707, compensando detto spostamento con lo slittamento al 2004 di fondi di pari importo relativi agli incentivi fiscali al commercio di cui alla legge n. 449/1997;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per gli interventi agevolativi alle imprese è quella risultante dall'allegato.

Art. 2.

Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 3.

Qualora ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 112/1998, nel corso dell'anno 2003, non venga completato il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette regioni, avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

Intervento	Percentuale fondi da assegnare
Art. 13 del decreto-legge n. 79/1997 convertito con legge 28 maggio 1997, n. 140 «Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali» (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 17)	14,70
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, - Art. 11 «Interventi a favore del commercio e turismo» (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145, comma 74, legge finanziaria 2001)	19,10
Legge 8 agosto 1995, n. 341 - Art. 1 «Agevolazioni in forma automatica» (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 8)	47,20
Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8, comma 2, «Incentivi automatici»	19,00

Art. 4.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

Interventi per il settore commerciale (piano di gestione 01)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97, ivi compresi, per 30.987.414 euro, gli interventi di cui all'articolo 52 comma 80 della legge finanziaria 2002	-	53.291.380	50.000.000
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	-	53.291.380	50.000.000
Incentivi fiscali al commercio: legge 449/art. 11 (somme da trasferire alle regioni)	-	15.493.707	-
TOTALE	-	122.076.467	100.000.000

Industria aeronautica (piano di gestione 02)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge 808/85 e rif.ti, legge 140/99 art.1 lett. a) e b) ed art.2	579.314.400	590.580.133	550.764.000
TOTALE	579.314.400	590.580.133	550.764.000

Interventi per la ricerca e lo sviluppo (piano di gestione 03)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Agevolazioni per l'innovazione tecnologica: legge 46/82	202.451.243	58.876.000	-
Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali Articolo 108 legge finanziaria 2001, come modificato dall'articolo 48 della legge finanziaria 2002	46.181.121	-	-
TOTALE	248.932.364	58.876.000	-

Interventi di ristrutturazione e riconversione industriale (piano di gestione 04)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche: legge 181/89	5.549.846	20.272.999	-
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	9.411.845	16.411.000	-
Interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova Articolo 145 comma 52 legge finanziaria 2001	-	5.164.569	-
TOTALE	14.961.691	41.848.568	-

Interventi nel settore minerario (piano di gestione 05)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Interventi per la ricerca mineraria legge 752/82 artt.9 e 17	15.075.991	-	-
Interventi per assicurare l'ottimale ripristino ambientale e incrementare il livello di sicurezza delle cave Articolo 114, commi 4 e 6 legge finanziaria 2001	5.746.853	-	-
TOTALE	20.822.844	-	-

Interventi per le aree depresse (piano di gestione 06)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Incentivi alle attività produttive: legge 488/92 (*)	2.150.068.457	1.886.839.000	413.000.000
Decreto legge 548/96 art. 5 Interventi per la prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale nelle aree di cui alla legge 219/81	3.615.198	-	-
Programmazione negoziata (*)	322.666.000	40.000.000	2.712.702.000
TOTALE	2.476.349.655	1.926.839.000	3.125.702.000

(*) Su tali stanziamenti graveranno anche gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) riguardanti le iniziative e le attività di assistenza connesse con gli interventi della legge 488/92 e della programmazione negoziata.

Imprenditoria femminile (piano di gestione 07)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Azioni positive per imprenditoria femminile: legge 215/92	123.949.655	51.645.690	-
TOTALE	123.949.655	51.645.690	-

Altri interventi (piano di gestione 08)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Legge 266/97 art. 14 Aree di degrado urbano	-	64.556.690	-
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e legge 266/97 art. 15	50.733.845	-	-
Legge 49/85 (legge Marcora sulla cooperazione)	15.493.707	4.131.655	-
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001	41.316.552	-	-
Interventi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001 e articolo 59 legge finanziaria 2002	16.493.707	-	-
Finanziamento programma IPI art. 14 legge 5 marzo 2001, n. 57	16.592.000	16.592.000	-
TOTALE	140.629.811	85.280.345	-

TOTALE GENERALE	3.604.960.420	2.877.146.203	3.776.466.000
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------